

COMUNE DI VICENZA

N. 2322 di Racc.

N. 28.599 di Rep. S.

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL SERVIZIO
DI BOOKSHOP DEI MUSEI CIVICI DI VICENZA ALL'INTERNO DEL
TEATRO OLIMPICO, PER IL PERIODO DAL 01.11.2019 AL 31.10.2023

CIG: 7968393DE9

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 13 (tredici) del mese di gennaio
2020 (duemilaventi).

Avanti a me, **Dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

Dott. Mauro Passarin, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960, Dirigente
comunale, che interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A.
00516890241, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale,
a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e del
decreto di nomina sindacale P.G.N. 61921 del 16 aprile 2019, in qualità di
Direttore del Servizio "Attività Culturali e Museali" del Comune stesso, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concedente";

Dott.ssa Emanuela Bassetti, nata a Milano il 2 gennaio 1950, codice fiscale
BSSMNL50A42F205P, che interviene ed agisce in questo atto in

rappresentanza della Società Civita Tre Venezie S.r.l., con sede legale in Venezia, Sestiere Dorsoduro n. 3488/U, codice fiscale e partita I.V.A. 03666441005, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al numero VE-344515 di REA, capitale sociale € 1.014.000,00 (unmilionequattordicimila/00), deliberato, sottoscritto e interamente versato, nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, documento n. T 331697420 del 18.10.2019, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Concessionario".

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1384 del 23.07.2019, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della concessione d'uso e gestione del servizio di bookshop dei Musei Civici di Vicenza, per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvando, altresì, il relativo capitolato tecnico ed annessa planimetria dell'ubicazione del bookshop all'interno del Teatro Olimpico;

- con il medesimo provvedimento, è stato determinato a favore del Comune di Vicenza, per l'intera durata del quadriennio previsto, un canone complessivo stimato pari ad una cifra non inferiore ad € 96.000,00 (novantaseimila/00) ed una percentuale di royalties (almeno del 10%) da calcolarsi su un importo di introiti derivanti dalla vendita dei beni esposti,

oltre I.V.A. di legge, approvando, altresì, che lo schema di concessione e il progetto di allestimento del bookshop all'interno del Teatro Olimpico saranno soggetti ad autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

- con determinazione dirigenziale n. 1862 del 16.10.2019, è stata aggiudicata la concessione d'uso e la gestione del bookshop dei Musei Civici di Vicenza, alla società CIVITA TRE VENEZIE S.R.L., con sede legale in Venezia, affidandola per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2023, ad un canone annuo di aggiudicazione stimato in € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00), pari ad un canone quadriennale stimato in € 105.600,00 (centocinquemilaseicento/00) ed una percentuale di royalties pari al 10,50 % (dieci virgola cinquanta per cento) sulle vendite dei beni esposti, oltre I.V.A. di legge;

- con nota P.G.N. 165568 del 21.10.2019, è stato dato avvio all'esecuzione anticipata della concessione in oggetto, alle condizioni ivi specificate, affidandola alla società CIVITA TRE VENEZIE S.R.L. a partire dal 01.11.2019, nelle more della acquisizione - da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - dell'autorizzazione all'allestimento del bookshop e allo schema di concessione;

- con determinazione dirigenziale n. 3 del 07.01.2020 è stata dichiarata efficace la determinazione n. 1862 del 16.10.2019 di aggiudicazione della concessione in oggetto, a seguito della acquisizione delle autorizzazioni

(P.G.N. 167839 del 24.10.2019 per l'allestimento e P.G.N. 186830 del 26.11.2019 per lo schema di concessione) da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;

- il presente contratto è soggetto a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato tecnico, allegato al presente atto sub lett. "A" ed annessa planimetria, oltre che dalla offerta economica, offerta tecnica e progetto di allestimento del bookshop presentati in sede di gara dal Concessionario, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Concedente, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Tutto ciò premesso:

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Vicenza affida al Concessionario, Società CIVITA TRE VENEZIE S.R.L., con sede legale in Venezia, che assume senza riserva ed eccezione alcuna, la concessione d'uso di alcuni spazi all'interno del Teatro Olimpico di Vicenza, indicativamente nella sala "Antiodeo" e nel vano d'ingresso dal giardino (come indicato nella planimetria annessa al capitolato allegato sub lett. "A"), per la gestione del servizio di bookshop dei Musei

Civici di Vicenza.

2. Il Concessionario è tenuto a porre in vendita le diverse tipologie, categorie e materiali di beni, in rispetto di quanto formulato nell'offerta tecnica, presentando trimestralmente una relazione che ne dia conto e versando le percentuali di royalties dovute, come richiesto dagli artt. 2 e 3 del capitolato tecnico allegato.

3. Il Concessionario provvederà all'allestimento del bookshop rispettando le caratteristiche dei materiali, degli arredi e delle strutture allestite come specificato dagli artt. 2 e 3 del capitolato tecnico allegato, dall'offerta tecnica e dal progetto di allestimento presentati in sede di gara, nonché dalle direttive impartite dall'autorizzazione P.G.N. 167839 del 24.10.2019 della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

4. Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio l'oggetto della presente concessione di servizi. Gli orari di apertura del bookshop saranno in contemporanea all'apertura del Teatro Olimpico. Il Concessionario si impegna, inoltre, all'apertura straordinaria nelle giornate e negli orari che saranno comunicati preventivamente dal Concedente. Il personale addetto al servizio dovrà gestire con autonomia, autorevolezza e cortesia il rapporto con il pubblico.

ART. 3) TERMINE DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di esecuzione anticipata della concessione di servizi avvenuta il 01.11.2019 fino al 31.10.2023.

ART. 4) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il canone annuo, che il Concessionario dovrà versare al Comune di

Vicenza, per la concessione dello spazio adibito a bookshop, è stimato in € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00), per un importo complessivo quadriennale stimato in € 105.600,00 (centocinquemilaseicento/00), oltre IVA di legge.

2. Il Concessionario riconosce al Comune di Vicenza sul fatturato annuo netto una percentuale di royalties del 10,50 %, oltre I.V.A. di legge.

3. L'importo contrattuale, comprensivo di canone e percentuale royalties, per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2023, è stimato in € 168.500,00 (centosessantottomilacinquecento/00), oltre I.V.A. di legge, come da attestazione P.G.N. 182969 in data 19.11.2019 del Direttore Passarin Mauro.

ART. 5) CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Saranno a carico del Concedente: le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento invernale, pulizie, raccolta e asporto rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto della presente concessione.

2. Saranno a carico del Concessionario: la linea telefonica e rete dati (ADSL), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture allestite, degli arredi e della strumentazione informatica facente parte dell'allestimento del bookshop, l'assicurazione contro incendio e rischi accessori per danni a tutto quello facente parte la gestione del bookshop ed i beni in vendita e la retribuzione del personale adibito al servizio, come ampiamente specificato all'art. 4 del capitolato allegato.

ART. 6) PREZZI

1. I prezzi dei beni in vendita dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi museali di bookshop, con equa distribuzione

fra le diverse tipologie di prezzi.

ART. 7) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO VERSO IL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Concessionario deve osservare, oltre alle disposizioni indicate nel capitolato tecnico allegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra il Concedente e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Concessionario.

ART. 8) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. Per l'espletamento della concessione d'uso e gestione del servizio di bookshop in oggetto, il Comune di Vicenza, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di non aver rilevato rischi da interferenze e pertanto non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario ed il proprio personale, durante la concessione, sono obbligati all'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza contenute nell'art. 6 del capitolato tecnico allegato e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 9) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri previsti dal capitolato tecnico allegato e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

2. Il Concessionario si impegna ad espletare la concessione di servizi in oggetto in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.

ART. 10) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Concessionario ha prestato al Concedente apposita garanzia fidejussoria (definitiva), mediante polizza n. 54/32252VU, emessa il 28.10.2019 da SARA ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Roma, Agenzia di Mestre Popolo (Venezia), contraente CIVITA TRE VENEZIE S.R.L., fino alla concorrenza di € 8.425,00 (ottomilaquattrocentoventicinque/00).

2. Il Concedente, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte del Concedente.

ART. 11) POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della concessione e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine, il Concessionario ha già stipulato apposita garanzia, mediante polizza n. 404122733 del 16.05.2019 e relativa appendice, emesse da AXA Assicurazioni Spa, con sede legale in Milano, Agenzia di Forlì, contraente CIVITA TRE VENEZIE S.R.L., con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro, compreso incendio, come richiesto dall'art. 4 del capitolato allegato.

3. Il Concedente, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte del Concedente.

ART. 12) PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI

1. Il Concessionario incorrerà nelle penalità specificate all'art. 8 del capitolato tecnico allegato.

2. Il Concedente ha facoltà, in tutti i casi di inadempienza degli obblighi contrattuali, di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile ed altresì, nei casi e nei modi indicati all'art. 9 del capitolato allegato.

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte del Concessionario, e per il suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che -

pur non venendo materialmente allegati al contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it) alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali).

4. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13) AUTORIZZAZIONE CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. Con nota P.G.N. 167839 del 24.10.2019, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha rilasciato, ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione per l'esecuzione del nuovo allestimento del bookshop dei Musei Civici di Vicenza all'interno del Teatro Olimpico.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il Concessionario dovrà garantire che nessun arredo sia ancorato o fissato in nessun modo né a pavimento, né a parete, e che tutti gli elementi siano opportunamente distanziati dalle murature perimetrali;

b) il Concessionario non può modificare gli arredi, né effettuare alcun tipo di opera o lavoro senza il preventivo consenso del Comune e l'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

c) il Concessionario è tenuto a realizzare esclusivamente quanto autorizzato e ottemperando alle prescrizioni impartite.

3. Spetta al Concedente vigilare nelle fasi di montaggio, al fine di evitare possibili danni alle strutture monumentali.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio costituisce:

- a) risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) reato penale, ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 650 del Codice Penale.

5. Con nota P.G.N. 186830 del 26.11.2019, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha rilasciato l'autorizzazione allo schema di contratto della presente concessione.

ART. 14) CANONE E ROYALTIES

1. Il versamento del canone e delle royalties, dovuto dal Concessionario al Comune di Vicenza, dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale, previa emissione di fatture da parte del Comune di Vicenza, entro 30 gg. dal ricevimento.

2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, secondo le coordinate bancarie indicate in fattura, riportando il codice CIG: 7968393DE9 ed indirizzato al Servizio "Attività Culturali e Museali" del Comune di Vicenza.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

ART. 15) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari

relativi al presente contratto devono essere registrati dal Concessionario su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.

2. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. E' causa di risoluzione l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 16) SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata ogni forma di subappalto/subconcessione e di cessione del presente contratto, a pena di nullità.

ART. 17) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Alla presente concessione si applicano tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità>.

ART. 18) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

1. La comunicazione antimafia inerente la Società Civita Tre Venezie S.r.l., con sede legale in Venezia, codice fiscale e partita I.V.A. 03666441005, acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Venezia, richiesta con prot. n. 79614 del 12.11.2019, è in fase istruttoria.

2. Il Comune di Vicenza, considerata l'urgenza afferente all'interesse pubblico sotteso, si avvale della facoltà, prevista dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia sopradetta, con l'acquisizione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011.

3. Il Comune di Vicenza recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011.

ART. 19) DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione tramite sopralluogo delle condizioni locali, generali, particolari, contrattuali che possono influire sull'esecuzione della concessione di servizi e di ritenere i prezzi offerti equi e remunerativi.

2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il Concessionario dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

3. Il Concessionario dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

4. Il Concessionario dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 20) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il capitolato tecnico, allegato sub lett. "A" ed annessa planimetria.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Concedente, l'offerta economica, l'offerta tecnica e il progetto di allestimento presentati in sede di gara dal Concessionario.

ART. 21) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi del Concessionario.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco pro tempore, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

vicenza@cert.comune.vicenza.it;

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente atto, è la Società SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 46, i cui dati di contatto sono i seguenti:

telefono: 0331/576848; pec: sinetserviziinformatici@legalmail.it; "Data Protection Officer" (DPO) ing. Aldo Lupi; cellulare: 348/1441284; e-mail: aldo.lupi@sinetinformatica.it;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti, così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella

sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti

generali/regolamenti;

7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato.

I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti;

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016;

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del presente servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili

e/o riservate.

Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del servizio, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dal Concedente, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 22) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere, derivanti dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 23) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e dai suoi allegati, si fa rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza ed

alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 24) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente Contratto sono a totale carico del Concessionario.

2. L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 212466/89 ed Estensione n. 4616 del 26.02.2013).

3. L'imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Concedente.

4. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 168.500,00 (centosessantottomilacinquecento/00); poiché tale importo è soggetto all'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su nove fogli, di cui occupa diciassette facciate e parte della diciottesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo approvano e insieme a me sottoscrivono, apponendo firma digitale.

Il Direttore del Servizio: dott. Mauro Passarin

Per la Società: dott.ssa Emanuela Bassetti

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

CONCESSIONE PER GESTIONE BOOKSHOP DEI MUSEI CIVICI AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

CAPITOLATO TECNICO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la concessione d'uso di alcuni spazi all'interno del Teatro Olimpico di Vicenza (indicativamente nella sala "antiodeo" e nel vano d'ingresso dal giardino, come indicato nell'ALL. A) per la gestione del servizio bookshop dei musei civici. Tale servizio, che sarà affidato secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avrà decorrenza dall'1.11.2019, con durata sino al 31.10.2023.

Tali spazi sono all'interno dell'edificio detto Palazzo del Territorio, con ingresso per il pubblico da Piazza Matteotti e ingressi per il personale anche da Stradella dell'Olimpico e da Largo Goethe; l'edificio è di proprietà del Comune di Vicenza ed è soggetto a tutela da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Si richiede:

- allestimento del bookshop a cura e spese dell'aggiudicatario che avrà attenzione di operare scelte estetiche in linea con il luogo monumentale, tenendo conto degli arredi delle stanze attigue, oltre che della funzionalità secondo i moderni standard dei servizi museali
- vendita di supporti editoriali (libri e guide turistiche), in lingua italiana e nelle lingue praticate dai visitatori più frequenti (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese), con finalità più divulgative che scientifiche, legati alla storia e alla cultura di Vicenza e del suo territorio (e in special modo al Teatro Olimpico), ma anche alla storia dell'architettura e delle arti sia visive che performative
- vendita (anche da produzione propria) di gadget di diversa tipologia, a fini anche turistici o comunque accattivanti per il pubblico giovane, vendibili a prezzi popolari;
- vendita di supporti che agevolino la diffusione della cultura presso i diversamente abili, nel senso di una fruizione quanto più inclusiva e allargata;
- eventuali azioni atte ad agevolare la fruizione allargata di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà presentare trimestralmente una relazione che dia conto delle diverse tipologie di vendita, versando le percentuali di royalties richieste.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario – che dovrà obbligatoriamente conoscere l'ubicazione degli spazi destinati al servizio – provvederà all'allestimento del bookshop con materiali di qualità, come sopra descritto, comunque ignifughi o resi ignifughi (certificazioni classe 1 da presentarsi almeno sette giorni prima dell'ingresso dei materiali in sito). Gli arredi dovranno comprendere registratore di cassa e computer. Le strutture dovranno essere



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

autoportanti per non intaccare le superfici murarie dell'edificio, dovranno essere distaccate dalle pareti e dovranno consentire la vista di capitelli, fregi, quadri e monocromi. La realizzazione del progetto sarà subordinata all'aggiudicazione della gara e all'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio che si dovrà esprimere anche sull'atto di concessione.

2. Orari di apertura del bookshop: in contemporanea all'apertura del Teatro Olimpico (indicativamente dal martedì alla domenica; orario invernale 9 - 17, orario estivo 10 - 18). L'aggiudicatario si impegna inoltre all'apertura straordinaria nelle giornate e negli orari che saranno comunicati preventivamente dal Comune di Vicenza. In caso di chiusure temporanee e saltuarie della sede del bookshop, nessuna rivalsa potrà essere esercitata dal concessionario.
3. Il personale del bookshop dovrà gestire con autonomia (pur in collaborazione con il personale interno del Teatro), autorevolezza e cortesia il rapporto con il pubblico.
4. Il materiale in vendita dovrà essere in regola con le normative in vigore in materia di sicurezza, presentare il marchio CE ed essere di livello qualitativo medio-alto. Di ogni tipologia di articolo proposta dovrà essere fornita una scheda tecnica, in cui verranno riportate la composizione, le caratteristiche tecniche, le modalità di conservazione e di lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura e alla manutenzione.
5. I beni in vendita al bookshop dovranno comprendere:
 - A - Categoria libri e guide turistiche:**
 - Contenuti da privilegiare per libri e monografie: architettura palladiana, monografie di artisti vicentini, guide specifiche sugli edifici palladiani, storia vicentina, storia del teatro, storia dell'opera, storia delle arti.
 - Assortimento di guide turistiche in varie tipologie di prezzi, formati e varie lingue oltre all'italiano (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese).
 - I volumi editi dai Musei Civici saranno forniti gratuitamente dal Comune di Vicenza, a fronte di un corrispettivo di vendita riconosciuto alla ditta aggiudicataria del 20%, la quale verserà all'Amministrazione comunale l'80% del prodotto venduto.
 - B - Categoria gadget e merchandising:**
 - Realizzazione di gadget, privilegiando le immagini di opere della pinacoteca vicentina e degli edifici palladiani (le immagini in alta risoluzione potranno essere fornite gratuitamente dal Comune di Vicenza).
 - Tipologie di gadget personalizzati richiesti: accessori, cartoleria, abbigliamento, con particolare attenzione ai gusti giovanili.
6. I suddetti beni dovranno essere approvati dal Comune di Vicenza prima della messa in esposizione e vendita.
7. Su tutto il materiale venduto, l'aggiudicatario corrisponderà al Comune di Vicenza – Servizio attività culturali e museali, una percentuale di vendita non inferiore al 10%



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

come base d'asta sulla quale presentare offerta percentuale in rialzo. Da questa divisione sono esclusi i volumi editi dai Musei Civici, per cui vige accordo a parte (vedi articolo 3, punto 5, lettera A).

8. L'aggiudicatario dovrà fornire trimestralmente il fatturato al Comune di Vicenza e provvedere contestualmente al pagamento dei diritti sulle vendite di cui sopra.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

A carico del Comune di Vicenza saranno: le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento invernale, pulizie, raccolta e asporto rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto della concessione.

A carico dell'aggiudicatario saranno: linea telefonica e rete dati (ADSL) con manutenzione entro 8 ore dalla segnalazione di guasto, festivi compresi; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture allestite da parte della ditta aggiudicataria, degli arredi e della strumentazione informatica parte dell'allestimento del bookshop; assicurazione contro incendio e rischi accessori per danni a strutture, mobilio, strumentazione informatica hardware e software, al gestionale del bookshop e ai beni in vendita.

La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nella prestazione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante.

Per la copertura dei danni causati a parti monumentali, opere d'arte, documenti, attrezzature, strumentazioni, impianti o altri oggetti e al pagamento dei costi di restauro, riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate, la ditta si impegna a stipulare a suo carico, con primaria compagnia, adeguata polizza assicurativa con un massimale di euro 500.000,00 per sinistro, compreso incendio, che copra i danni con esplicito vincolo a favore della Stazione appaltante e dei suoi aventi diritto.

A carico dell'aggiudicatario sarà anche il personale adibito al servizio, da inquadrare e retribuire secondo normativa vigente.

ARTICOLO 5 – PREZZI

I prezzi dei beni venduti dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi museali di bookshop, con equa distribuzione fra le diverse tipologie di prezzi.

ARTICOLO 6 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. La ditta aggiudicataria si impegna a espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiaro a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

2. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

3. L'aggiudicatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore; l'appaltatore si obbliga altresì a osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente e di indennizzo da parte della medesima.

4. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e l'aggiudicatario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'aggiudicatario dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura.

ARTICOLO 7 - CANONE E ROYALTIES

1. Il versamento del canone e delle royalties dovrà essere effettuato da parte della ditta aggiudicataria con cadenza trimestrale, previa emissione di fatture da parte del Comune di Vicenza, entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in fattura.

ARTICOLO 8 - PENALITA'

Saranno applicate le seguenti penalità alla ditta aggiudicataria della concessione:

1. euro 100,00 per ogni giorno di ritardata apertura del bookshop dal termine previsto nel contratto;
2. euro 50,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del bookshop previsti dal contratto, salvo legittimo motivo comunicato con lettera al direttore dei settori musei, cultura e promozione della crescita;
3. euro 50,00 per ogni giorno di mancata apertura del bookshop nei giorni previsti dal contratto, salvo legittimo motivo comunicato con lettera al direttore del servizio attività culturali e museali;
4. euro 200,00 dalla seconda lettera di richiamo del Comune di Vicenza a seguito di segnalazione scritta inviata dagli utenti per disservizio o malcomportamento del personale, salvo giustificato motivo comunicato con lettera al direttore del servizio attività culturali e museali.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempienza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

In particolare, il Comune di Vicenza avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati alla quarta lettera di richiamo.

La risoluzione è disposta con atto del dirigente competente, comunicato alla parte via pec.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'aggiudicatario o fallimento del medesimo, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del D.Lgs.n. 50 del 2016 e s.m.i.; pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità applicate, le spese sostenute dal Comune di Vicenza, i danni arrecati.

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune di Vicenza potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ogni forma di subappalto e cessione del contratto è vietata.

ARTICOLO 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA
PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 12 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. Il Comune di Vicenza si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

4. Il Comune di Vicenza non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ARTICOLO 14 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto del presente capitolato d'oneri, del Codice Civile e della legislazione vigente, in particolare del D. Lgs. n.° 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del D.P.R. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) e del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

ARTICOLO 15 – RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

1. Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione di uno o più lotti.

2. Il Comune di Vicenza non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui al DGPR n. 679/2016 e all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa,



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
servizio attività culturali e museali
tel. 0444 222101 – email: cultura@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento per il Comune di Vicenza è dottor Riccardo Brazzale, telefono 0444222102 – mail: rbrazzale@comune.vicenza.it. In caso di sua temporanea assenza, per mere richieste di informazioni, è contattabile anche il dottor Mattia Bertolini, telefono 0444222121 - mail mbertolini@comune.vicenza.it.

Vicenza 23 LUG 2019

Il direttore
Mauro Passarin



